



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

SENTENZA N. 198/2012
REG. GEN. N. 3207/2004
CRON. N. 1497/2012
REP. N. 417/12

Il Tribunale di Nocera Inferiore, II^a Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.T. Dr. Francesco Spiezia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n° 3207/04 del Ruolo Generale del Tribunale di Nocera

Inferiore - Sezione Civile, promossa da ASL SA 1, eletta dom.to presso l'Avv. Fernando Mariano, nei confronti di SD [redacted] eletta dom.ta presso l'avv. Maria Guidone, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

II CASO.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 13/12/04, l'ASL SA 1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 989/04, emesso da questo Tribunale il 20/10/04, in forza del quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della farmacia SD [redacted] della somma di € 163.603,54, oltre gli interessi di mora, a norma dell'art. 5 D.Lgs. 231/04, cd oltre spese processuali, per ricette spedite relative alla mensilità di luglio 2004.

A motivi dell'opposizione, l'ASL SA 1 deduceva l'inapplicabilità dell'art.5 del d.lgs. 231/2002, in tema di interessi moratori, ai crediti delle farmacie, in quanto non si trattava di transazioni commerciali, bensì di concessione di pubblico servizio.

In ogni caso, ai sensi dell'art.3 del d.lgs.231/02, gli interessi moratori non



dovevano essere corrisposti, laddove il ritardo nel pagamento del prezzo fosse stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all'Asl, che come è noto, viene finanziata dalla Regione, con rimesse mensili, che negli ultimi mesi, erano risultate insufficienti rispetto alle reali esigenze.

Curava la propria costituzione la convenuta, con l'Avv. Maria Guidone, contestando l'assunto attoreo, e deducendo che l'attività svolta dal farmacista, in nome proprio e per propri fini di lucro, doveva essere considerata come una vera e propria attività commerciale, perché l'autorizzazione ad esercitare non si atteggiava come una concessione amministrativa.

In ogni caso, chiedeva ordinarsi all'ASL di effettuare il pagamento, ai sensi dell'art. 648 C.p.c., della somma non contestata, di € 163.603,54, con gli interessi al saggio legale del 2.50%, decorrenti dal ricevimento della distinta dei farmaci erogati al pubblico, all'effettivo soddisfo.

All'udienza del 09/07/08, il G.I. accoglieva la richiesta, ordinando all'ASL il pagamento di quanto sopra richiesto.

Indi, la causa, senza lo svolgimento di alcuna istruttoria, veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni delle parti, come da verbale di causa con deposito di memorie conclusionali da parte della sola ASL SA 1.

*** ** *

L'opposizione non è fondata e va rigettata per i seguenti motivi.

L'Asl Sa 1 ha fondato l'unico, sostanziale motivo di opposizione, sugli interessi moratori che non sarebbero dovuti, trattandosi di farmacie operanti in regime di autorizzazione allo svolgimento di un pubblico servizio, e non, quindi, di esercizi commerciali in senso lato.



Il rilievo non può essere condiviso.

L'evoluzione della giurisprudenza, infatti, ha individuato sempre più, nella figura del farmacista, un vero e proprio "commerciante", il quale, se è vero che esplica un pubblico servizio, dietro autorizzazione statale, pur tuttavia, opera nel campo commerciale, trattando non solo la vendita di farmaci utili per la salute dei cittadini, bensì anche di una svariata serie di altri articoli che nulla hanno a che fare, -se non in senso lato-, con la salute, ma piuttosto, con il benessere fisico della gente (scarpe, prodotti di bellezza, acque minerali, cosmetici, ecc.).

Il farmacista, quindi, è da considerarsi un imprenditore commerciale, in quanto investe capitali e risorse umane, per la vendita di farmaci ed altri prodotti, allo scopo di lucrare i guadagni.

Negare un tale fine principale, sarebbe come porsi al di fuori della realtà sociale in cui tutti viviamo.

Attesa, perciò, l'individuazione di tale qualifica nella figura del farmacista, ne discende la piena applicabilità, anche per i loro crediti, dell'art.5 del d.lgs.231/2002, che prevede la corresponsione degli interessi moratori da applicarsi alle transazioni commerciali.

D'altra parte, lo stesso precedente G.I., nelle motivazioni poste a base della concessione del decreto ingiuntivo, riconosceva l'applicabilità della predetta legge, ai crediti del farmacista, quale imprenditore commerciale.

Il decreto opposto, va, quindi, confermato. Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il G.O.T. del Tribunale Civile di Nocera Inferiore, Dr. Francesco Spiezia,



definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'ASL SA 1, nei confronti della farmacia SD, così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione, confermando, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto.
- 2) Condanna l'ASL SA 1 al pagamento delle spese lite che si liquidano in complessivi € 3.800,00, di cui € 2.200,00 per onorari, € 1.600,00 per diritti, oltre I.V.A., C.A.P. e rimborso forfettario, con attribuzione all'Avvocato Marianna Guidone dichiaratasi antistataria.

Così deciso in Nocera Inferiore il

IL G.O.T.

Dr. Francesco Spiccià

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
RUOLO GE^{RE} CIVILE
29 FEB. 2012
Depositato in Cancelleria
IL FUNZIONARIO
Dott. Maria Iuzzolino